



COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Delibera n.12 del 30-09-2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI IN VIGORE DAL 01.01.2020

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore 18:45 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
DAL PRETE ANDREA	Presente	
AVANZINI MARIA ROSA	Presente	
BENEDETTI LUCA	Presente	
RIBONI FEDERICO	Presente	
TONOLI MARIA ROSA	Assente	
SAOTTINI ALESSANDRO GIUSEPPE	Presente	
CORAZZA MASSIMO	Presente	
MAZZACANI IVAN	Presente	
FRASSINE GIORGIO	Presente	
VEZZOLA DIEGO	Presente	
TURRINA GIUSEPPE	Assente	
TOTALE	Presenti 9	Assenti 2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. AVV. ANDREA DAL PRETE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Pareri dei responsabili di servizi (art. 49 D.LVO 18.8.2000 n. 267).

Il responsabile del servizio interessato esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Il responsabile del servizio
F.to RAG. MICHELA BORTOLOTTI

Udito l'intervento con il quale la responsabile del servizio finanziario illustra brevemente la proposta di deliberazione in quanto:

Con l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 è stata abrogata la IUC, fatta eccezione per la componente che regola il prelievo sui rifiuti (TARI).

Pertanto, i regolamenti che prevedevano un collegamento diretto fra le tre componenti dovranno essere sottoposti ad una revisione in grado di far salva la sola parte che afferisce alla TARI.

Gli ulteriori interventi da apportare al regolamento TARI riguardano:

le rateizzazioni di cui all'art. 1, comma 796 e seguenti, della Legge n. 160/2019;

la nuova procedura di accertamento a seguito dell'entrata in vigore dell'accertamento esecutivo, di cui al comma 792 e seguenti, e delle nuove procedure di riscossione coattiva;

le scadenze delle rate TARI, considerando quanto previsto dall'art. 15-ter del D.L. n.34/2019, che prevede l'applicazione a conguaglio delle nuove tariffe solo a decorrere dal 1° dicembre, evitando di applicare ulteriori conguagli;

la modifica della classificazione degli studi professionali, che devono essere spostati dalla categoria 8 (in cui erano uniti ad uffici ed agenzie), alla categoria 12, a cui si affiancano le banche;

rimuovere le eventuali disposizioni della TASI che in precedenza erano associate a quelle della TARI, eliminando anche quelle non più compatibili con il prelievo sui rifiuti;

i nuovi criteri con cui devono essere individuati i costi da inserire nel PEF, andando a sopprimere le previsioni in contrasto con le indicazioni di cui alla deliberazione n.443/2019 e delle altre previsioni di ARERA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di

attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5)

l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto l'art.138 del d.l. 34/2020 "Decreto Rilancio", che nello specifico abroga:

- il comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 147/2013, che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'art.107 del decreto-legge 18/2020 ("Cura Italia"), che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'art. 1 della legge 147/2013 al 30 giugno 2020;

Dunque per ciò che riguarda l'approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu – per effetto di tali abrogazioni – si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato

dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili

(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto inoltre Il testo del Disegno di legge di conversione del Dl. n. 34/2020 (c.d. “*Decreto Rilancio*”) in cui sono disposte:

- l’ulteriore proroga, al 30 settembre anziché al 31 luglio 2020, del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;
 - il differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l’adozione della Delibera sul permanere degli equilibri generali di bilancio, o sugli impegni per raggiungerli;
 - la proroga dal 14 ottobre al 31 ottobre del termine ultimo per la trasmissione al Mef delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi diversi da Imposta di soggiorno, Addizionale comunale all’Irpef, Imu e Tasi;
 - il differimento al 16 novembre del termine per la pubblicazione, da parte dei Comuni, delle Delibere sopra citate;
- lo slittamento al 31 gennaio 2021, anziché il 30 dicembre 2020, del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali.

Considerato che occorre, in relazione all’emergenza COVID-19, prendere provvedimenti di carattere economico e sociale a favore della popolazione e degli operatori economici del Comune di Polpenazze del Garda gravemente danneggiati;

Vista la nota di chiarimento IFEL del 24.04.2020 avente ad oggetto la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;

Viste le deliberazioni ARERA n.158/2020 e 189/2020 in merito alle agevolazioni e riduzioni emergenza COVID-19;

Visto il parere del revisore di conti allegato;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria, nonché il parere favorevole del revisore del conto ex art. 239 TUEL;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il «Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 43 articoli;
2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Tari, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme in premessa;

4. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 16 novembre 2020;

Letto, Approvato e sottoscritto

*Il SINDACO
F.to AVV. ANDREA DAL PRETE*

*Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SALVATORE TARANTINO*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Visto l'art. 124 comma 1, l'art. 125 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e l'art. 32, comma 1, della legge 18.06.209 n.69, io Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi*
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari*

Polpenazze del Garda li 08-10-2020

*Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SALVATORE TARANTINO*

ESECUTIVITA'

*Visto l'art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08. 2000, io Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione:
diverrà esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione all'Albo On –Line del Comune.*

Polpenazze del Garda li 18-10-2020

*Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SALVATORE TARANTINO*

Copia conforme ai sensi dell'art. 18 D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

*Istruttore Amministrativo
F.to Tedoldi Monica*